

**Costituzione del regno delle Due Sicilie (1848)**

[...]

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2 – La circoscrizione territoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cambiamento se non in forza di una legge.

Art. 3 – L'unica religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione.

Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale, composto di due camere, l'una di pari, l'altra di deputati.

Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6 – L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, ed a ciascuna delle due camere legislative.

Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8 – La costituzione garantisce la piena indipendenza dell'ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi a' casi occorrenti.

Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimoni.

[...]

Art. 14 – Niuna specie d'imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d'imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclamano i conti che vi si riferiscono.

[...]

Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell'autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l'imputato dovrà consegnarsi all'autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate a' colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26 – La proprietà de' cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27 – La proprietà letteraria è del pari garentita ed inviolabile.

Art. 28 – Il domicilio de' cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30 – La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l'ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l'onore e l'interesse de' particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore. La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate *ex professo*.

Art. 31 – Il passato rimane coperto d'un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato.

#### CAPO I DELLE CAMERE LEGISLATIVE

[...]

Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

[...]

Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nell'esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la

siegue. Ne' giudizi penali che s'intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della camera a cui appartengono; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42 – Ciascuna delle due camere legislative formerà, il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

#### CAPO II CAMERA DE' PARI

Art. 43 – I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina fra i pari medesimi il presidente ed il vice-presidente della camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44 – Il numero de' pari è illimitato.

Art. 45 – Per esser pari si richiede aver la qualità di cittadino e l'età compiuta di trent'anni.

Art. 46 – I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il presidente. Essi possono entrare nella camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che all'età compiuta di trent'anni.

Art. 47 – Sono eleggibili alla dignità di pari:

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;
2. I ministri segretarii di stato, e i consiglieri di stato;
3. Gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;
4. Gli arcivescovi e vescovi non più del numero di dieci;
5. I tenenti generali, i vice-ammiragli, i marescialli di campo ed i retro ammiragli;
6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati;
7. Il presidente ed il procurator generale della corte suprema di giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran corte de' conti;
8. I vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della gran corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;
9. I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni;
10. Il presidente generale della società borbonica;
11. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la società borbonica, che abbiano esercitate per quattro anni quelle cariche.

Art. 48 – La camera de' pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello

stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

### CAPO III DELLA CAMERA DE' DEPUTATI

[...]

Art. 50 – I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le provincie ove furono eletti.

[...]

Art. 55 – Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in istato di fallimento, né sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56 – Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, ed i membri ordinari delle altre reali accademie.

3. I cattedratici titolari nella regia università degli studi, e nei pubblici licei autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della regia università degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado di ufficiale in sopra i quali godono anch'essi una pensione di ritiro.

Art. 57 – Sono eleggibili:

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, i cattedratici titolari nella regia università degli studi, e i membri ordinari delle altre reali accademie.

[...]

### CAPO IV DEL RE

Art. 63 – Il re è il capo supremo dello stato: la sua persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a' condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del real patronato della corona.

Art. 64 – Il re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: ne' casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

[...]

### CAPO V DE' MINISTRI

Art. 71 – I ministri sono responsabili.

Art. 72 – Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore se non contrassegnati da un ministro segretario di stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73 – I ministri hanno libero ingresso nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come pari o come deputati.

Le camere possono chiedere la presenza de' ministri nelle discussioni.

Art. 74 – La sola camera de' deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili. La camera de' pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

[...]

### CAPO VI DEL CONSIGLIO DI STATO

[...]

Art. 78 – Il consiglio di stato è presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

Art. 79 – Il Re nomina i consiglieri di stato.

Art. 80 – Il consiglio di stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da' ministri segretari di stato.

[...]